

n. 2025 R.G.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE II

Il Tribunale, in persona del giudice dr. Giovanni Luca Ortore, ha pronunciato la seguente contestuale

SENTENZA

nella causa iscritta al n. /2025 r.g. promossa da:

(C.F.), con il patrocinio dell'avv. ORSINI ALESSIO e
dell'avv. DALLA CHIESA MAURO

ATTORE

contro

(C.F.), con il patrocinio dell'avv.

CONVENUTA

CONCLUSIONI

Per l'attore

Nel merito, in via principale:

Accogliere la presente opposizione per tutti i motivi dedotti in opposizione e per l'effetto dichiarare l'illegittimità, la nullità e comunque REVOCARE il decreto ingiuntivo opposto per tutte le motivazioni addotte nel presente atto, con conseguente adozione di tutti i provvedimenti di legge;

ACCERTARE E DICHIARARE la nullità o comunque l'inefficacia e l'inutilizzabilità della fideiussione per tutti i motivi dedotti nel presente atto e per ciò che concerne la nullità per violazione delle norme sulla concorrenza, come sancito dalle Sezioni Unite della Cassazione con Sentenza n. 41994 del 30.12.2021, da dichiararsi solo in via incidentale od, in subordine, dichiararsi in via incidentale la nullità parziale della fideiussione, rispetto alle clausole di reviviscenza, sopravvivenza e deroga ai termini di decadenza di cui all'art. 1957 c.c., o in ogni caso la nullità della clausola derogativa del termine decadenziale di cui all'art. 1957 c.c., con accertamento e dichiarazione di decadenza dal diritto di agire nei confronti del fideiussore per decorso del termine ex art. 1957 c.c. e quindi la sua estinzione o comunque inefficacia, in ogni caso con revoca integrale del decreto ingiuntivo opposto.

Nel merito, in via subordinata:

ACCERTARE E DICHIARARE l'inesistenza o la nullità del finanziamento chirografario

In via di ulteriore subordine:

ACCERTARE E DICHIARARE a nullità del finanziamento chirografario e della correlata fideiussione per tutti i motivi esposti nel presente atto ed in particolare per nullità della causa in concreto poiché



contratto in frode alla legge ex art. 1344 c.c. ed utilizzato per percepire somme indebite, frutto d'usura, anatocismo ed interessi, commissioni, valute ed oneri ultralegali applicati ai rapporti di conto corrente di cui ha azzerato e ridotto l'apparente saldo debitore;

ACCERTARE E DICHIARARE che la Banca Convenuta ha praticato ed applicato nei rapporti di conto corrente oggetto di causa: a)= tassi d'interesse ultralegali, ovvero in violazione degli artt. 116 e 117 del TUB e art. 1284 III° co. c.c. poiché non pattuiti in forma scritta e/o comunque non correttamente predeterminati; b)= anatocismo in contrasto con l'art. 1283 C.C; c)= tassi di interessi usurari in violazione dell'art. 644 c.p., nonché della legge 108/96, anche a mezzo dell'utilizzo anormale delle commissioni, spese ed oneri; d)= commissioni di massimo scoperto, commissione servizio affidamento, Commissione fuori fido, Commissione di Istruttoria Veloce non concordate e/o comunque indeterminate e prive di causa; e)= addebitato voci di spesa, commissioni e canoni non pattuiti e/o prive di causa; f)= valute rispettivamente anticipate o postergate non pattuite e/o prive di causa, in violazione di legge e/o di contratto e, per l'effetto, ACCERTARE E DICHIARARE, il reale saldo dei rapporti di conto corrente per cui è causa, alla luce di tutto quanto dedotto in parte espositiva, depurando il saldo finale dagli illegittimi addebiti descritti in narrativa, escludendo ogni tipo di interesse in ottemperanza al disposto di cui all'art. 117 co. 1 e 3 o in subordine in base ai commi 6 e 7 dell'art. 117 del TUB, per ciò che concerne gli interessi ultralegali, senza alcun tipo di anatocismo, azzerando interessi, commissioni ed oneri in caso di superamento dei c.d. tassi soglia, escludendo le c.m.s. le commissioni servizio affidamento, la commissione fuori fido, le commissioni di Istruttoria Veloce non concordate e/o comunque indeterminate e ogni altra commissione, spesa e valuta non correttamente determinata per iscritto o su cui non sia scesa valida pattuizione e/o priva di causa, escludendo ogni illegittimo vantaggio in favore della Banca per le c.d. valute fittizie, con esclusione ed eliminazione di ogni altro addebito che non risulti provato;

ACCERTARE E DICHIARARE l'esatto dare avere inerente sia il mutuo che il conto corrente, ricalcolando il saldo finale del conto corrente ed operando le eventuali compensazioni tra il saldo del mutuo e quello del conto corrente.

In via di estremo subordine:

ACCERTARE E DICHIARARE l'indeterminatezza del mutuo per tutti i motivi dedotti, nonché l'illegittima capitalizzazione composta non dichiarata, con le conseguenze di cui all'art. 1284 III co. c.c. o ex art. 117 del T.U.B., ricalcolando l'esatto dare-avere applicando gli interessi legali o quelli sostitutivi BOT ex art. 117 del TUB, senza capitalizzazione.

ACCERTARE E DICHIARARE la nullità, annullabilità e comunque l'inefficacia e l'illegittimità della clausola floor e quantificare tutte le somme indebitamente corrisposte quando il tasso era sceso sotto il rispettivo tasso floor previsto nel mutuo, ricalcolando l'esatto dare-avere.

In ogni caso con vittoria di spese e competenze di giudizio.

Per la convenuta

- Rigettare l'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto, e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 1619/2024 del Tribunale di Como;
- Con vittoria di onorari e spese della presente causa

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato, _____, fideiussore del _____, poi trasformato nella ditta individuale di _____, proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. _____/2024 del 17-18.12.2024, ottenuto dal _____ per il pagamento di € 13.864,42, oltre interessi e spese, in relazione al



Contestava, in via principale, la nullità totale o parziale della fideiussione, rilasciata in data 30.10.2002, poi aumentata in data 21.6.2013, in quanto conforme allo schema ABI oggetto del provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2 maggio 2005 e, in particolare, la nullità delle clausole di reviviscenza, sopravvivenza e deroga ai termini di cui all'art. 1957 c.c. e conseguentemente, eccepiva la decadenza della banca dal diritto di agire nei suoi confronti, essendo decorso il termine semestrale previsto dalla norma.

In via subordinata, contestava la validità e comunque l'efficacia del finanziamento chirografario, in quanto di natura meramente solutoria e quindi, destinato al ripianamento di un saldo di conto corrente affetto da plurimi addebiti illegittimi. Deduceva inoltre, l'indeterminatezza delle condizioni economiche del mutuo, la mancata indicazione del regime di capitalizzazione composta, l'illegittimità della clausola floor, nonché plurimi vizi del rapporto di conto corrente, con istanze istruttorie, anche di consulenza tecnica contabile.

Si costituiva il ..., chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo, deducendo, in sintesi, la validità della fideiussione e dei rapporti garantiti. Richiamava quanto al mutuo, il principio affermato dalle Sezioni Unite in tema di validità del mutuo solutorio; quanto al piano di ammortamento, l'arresto delle Sezioni Unite n. 15130/2024; quanto alla clausola floor, la più recente giurisprudenza di legittimità che ne escludeva, in presenza di chiara formulazione, la natura di derivato implicito o di clausola vessatoria.

Respinta l'istanza ex art 648 cpc della convenuta, all'odierna udienza la causa veniva discussa e quindi decisa con la presente sentenza.

La deroga dell'art 1957 cc

L'opponente ha eccepito la nullità parziale della fideiussione, sottoscritta il 30.10.2002, nella parte in cui riproduceva la clausola di deroga ai termini di cui all'art. 1957 c.c.

Secondo la giurisprudenza, i contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'autorità garante, in relazione alle clausole contrastanti con l'art. 2, comma 2, lett. a), l. 287/1990 e con l'art. 101 TFUE, sono affetti da nullità parziale, ai sensi dell'art. 1419 c.c., limitatamente alle clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto o sia altrimenti provata una diversa volontà delle parti nel senso dell'essenzialità di quelle clausole per l'intero regolamento negoziale (Cass SU 41994/2021, con specifico riferimento alle clausole di rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c.).

Nel caso in esame, l'opponente ha specificamente allegato che la garanzia azionata è stata rilasciata il 30.10.2002, dunque in epoca rientrante nel periodo oggetto degli accertamenti dell'autorità di



vigilanza, e ha riportato negli atti le clausole della garanzia reputate corrispondenti agli artt. 2, 6 e 8 dello schema ABI, tra cui la clausola in forza della quale *“i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimo o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall’art. 1957 cod. civ., che si intende derogato”*.

La banca opposta, pur contestando la qualità soggettiva dell’opponente e richiamando il collegamento funzionale tra garante e società garantita, non ha specificamente superato il dato oggettivo della riproduzione, nella fideiussione azionata, della clausola derogatoria dell’art. 1957 c.c., né ha logicamente allegato che la garanzia non sarebbe stata voluta dalle parti senza la predetta clausola.

Né assume rilievo decisivo, ai fini qui considerati, la questione della qualificazione dell’opponente come consumatore o professionista.

Infatti, la nullità in esame non discende dalla disciplina consumeristica, bensì dalla violazione della normativa antitrust e dalla riproduzione, nel contratto “a valle”, delle clausole oggetto dell’intesa vietata; opera, pertanto, sul piano della validità della clausola negoziale, indipendentemente dalla necessità di riconoscere al garante la qualità di consumatore.

Deve quindi dichiararsi, in via incidentale e nei limiti necessari alla decisione sull’opposizione, la nullità parziale della fideiussione azionata, limitatamente alla clausola di deroga ai termini previsti dall’art. 1957 c.c.

La decadenza

Eliminata la clausola derogatoria, torna applicabile la disciplina legale di cui all’art. 1957 c.c.

La norma subordina la permanenza dell’obbligazione del fideiussore alla diligente attivazione del creditore entro il termine ivi previsto.

In mancanza di valida deroga, il creditore che non proponga tempestivamente le proprie istanze nei confronti del debitore principale incorre nella decadenza dalla garanzia.

Nel caso concreto, l’opponente ha dedotto che la banca, con comunicazione del 13.5.2022, lo ha informato dell’avvenuta revoca e risoluzione del rapporto; ha altresì dedotto che il ricorso per decreto ingiuntivo è stato richiesto soltanto il 18.12.2024. Tale scansione temporale non risulta specificamente superata dalla banca mediante allegazione e prova di iniziative, anche stragiudiziali, tempestive, idonee a impedire la decadenza.

Ne consegue che, il periodo temporale intercorso tra la revoca/risoluzione del rapporto e la proposizione della domanda monitoria risulta ampiamente superiore al termine semestrale previsto dalla norma, con conseguente decadenza della banca dal diritto di agire nei confronti del fideiussore.

La fondatezza di tale motivo è assorbente, poiché il decreto ingiuntivo opposto è stato emesso nei confronti dell’opponente quale garante e la decadenza dalla garanzia priva la banca del titolo



sostanziale azionato nei suoi confronti.

Restano quindi assorbite le ulteriori questioni relative alla dedotta nullità del mutuo per difetto di causa in concreto, alla natura solutoria dell'operazione, alla ricostruzione del rapporto di conto corrente, all'indeterminatezza del piano di ammortamento, alla capitalizzazione composta, alla clausola floor, all'anatocismo, alle commissioni e agli altri oneri contestati.

Tali questioni, infatti, attengono al rapporto principale e alla determinazione del saldo dei rapporti bancari e pertanto, non incidono sulla ragione assorbente della decisione, costituita dalla mancata efficacia della garanzia personale azionata nei confronti dell'opponente.

Le spese

Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo (tabella 2, III scaglione valore minimo, stante la natura seriale del contenzioso) seguono la soccombenza dell'opposta.

P.Q.M.

1. revoca il decreto ingiuntivo opposto, n. 1619/2024 del 17-18.12.2024,
2. condanna il ... al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in € ...) per spese ed € ... per onorari, oltre il 15% per rimborso spese forfetarie, Iva e Cpa.

Como, 25/6/2026

Il giudice
(Giovanni Luca Ortore)

